



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 816-2024 - Seduta N° 3889 - del 05/09/2024 - Numero d'Ordine 4

Prot/2024/1380641

| | |
|----------------------|--|
| Oggetto | Programma di sviluppo rurale 2014-2022 -Approvazione del bando per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”. |
| Struttura Proponente | Settore Politiche agricole e della pesca |
| Tipo Atto | Deliberazione |

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta | | Presenti | Assenti |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Giovanni TOTI | Presidente della Giunta Regionale | | X |
| Alessandro PIANA | Vicepresidente della Giunta Regionale | X | |
| Simona FERRO | Assessore | X | |
| Giacomo Raul GIAMPEDRONE | Assessore | X | |
| Angelo GRATAROLA | Assessore | X | |
| Alessio PIANA | Assessore | X | |
| Augusto SARTORI | Assessore | X | |
| Marco SCAJOLA | Assessore | X | |
| | | 7 | 1 |

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub O

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni di cui al par. 2 lett. e) dell'Allegato III "Informazione e pubblicità di cui all'art. 13" del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6/10/2015, e successive modifiche e integrazioni, che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (regolamento EURI) ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera g);

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020, vengono introdotte le risorse a favore di alcune sottomisure e viene pianificato l'impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive, ammontanti complessivamente a euro 104.614.682,84;

Vista in ultima la decisione della Commissione Europea C(2024) 4639 del 28 giugno 2024, e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 752 del 25 luglio 2024, con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al testo ed al riparto delle risorse del PSR;

Ritenuto che il presente atto, ai sensi della circolare del Segretario Generale prot. 2024-119909 del 30/7/2024 “Poteri della Giunta regionale durante il periodo di “prescadenza” e di “prorogatio”, afferisca alla categoria degli atti indifferibili e urgenti in quanto le risorse derivanti dal PSR 2014/2022, stanziate con la decisione della Commissione Europea C(2024) 4639 del 28 giugno 2024 e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 752 del 25 luglio 2024, sono soggette alle stringenti regole di spesa definite “N+3” e che la realizzazione degli investimenti e le conseguenti attività istruttorie devono, previa presentazione delle domande di sostegno e di pagamento, dar luogo a liquidazioni entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025;

Preso atto, pertanto, che il ritardo nell'avvio delle procedure di cui al presente bando pregiudicherebbe il raggiungimento degli obiettivi in capo al PSR causando un pregiudizio;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non apporta modifiche alla tipologia dei beneficiari e agli importi dei contributi in quanto tali elementi sono già definiti nel Programma regionale di Sviluppo Rurale approvato con decisione della Commissione Europea C(2024) 4639 del 28 giugno 2024;

Atteso che per la sottomisura 6.1 “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori” del PSR le risorse attualmente disponibili ammontano ad euro 2.180.000;

Dato atto che sono presenti le condizioni per avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 del PSR “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”;

Ritenuto pertanto opportuno approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla già menzionata sottomisura 6.1 del PSR “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori” di cui al documento “Allegato 1”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario fornire ai richiedenti adeguata informativa in materia di trattamento dei dati personali, informativa riportata nel documento “Allegato 2” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente:

1. Di approvare il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sulla già menzionata sottomisura 6.1 del PSR “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”, di cui al documento “Allegato 1”, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento “Allegato 2” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di stabilire che la dotazione finanziaria a disposizione sul presente bando ammonta ad euro 2.180.000;
4. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Programma di sviluppo rurale 2014-2022

Procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina le procedure e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul PSR 2014-2022, sottomisura 6.1 “Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.

Nello specifico, la sottomisura 6.1 persegue gli obiettivi di:

- mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento produttivo e vitale delle aziende agricole;
- garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell'agricoltura.

Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 10:00 del giorno martedì 17 Settembre 2024 e sino alle ore 12:00 del giorno giovedì 30 Gennaio 2025.

Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall'Autorità di gestione.

Il termine per la presentazione delle domande di sostegno potrà essere anticipato con atto dell'Autorità di gestione in caso di esaurimento delle risorse finanziarie previste.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria con procedura “Stop and Go”.

La procedura “Stop and Go” prevede, durante il periodo di apertura del bando, l'individuazione di sottofasi di raccolta delle domande di sostegno.

Le sottofasi sono così individuate:

- Sottofase n. 1: dalle ore 10:00 di martedì 17 settembre 2024 a giovedì 28 Novembre 2024;
- Sottofase n. 2: da venerdì 29 Novembre 2024 a giovedì 30 Gennaio 2025 (termine ore 12:00).

Le domande presentate nei termini di cui sopra, se ricevibili vengono istruite e, laddove ammissibili, inserite nella graduatoria della relativa sottofase di presentazione. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno. Non è ricevibile una seconda domanda di sostegno in vigore di una precedente domanda non rinunciata o non istruita negativamente.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano ad € 2.180.000.

Tale importo potrà essere incrementato, con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Agricole, con risorse derivanti da economie o rimodulazioni della dotazione finanziaria del PSR.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale.

Beneficiari

Giovani agricoltori, definiti come segue, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013: "giovane agricoltore" - una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Definizione di primo insediamento:

Il "primo insediamento" inizia con l'acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di capo azienda con l'attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l'attuazione del Piano aziendale di sviluppo (PAS). La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:

- a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del giovane nell'ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell'atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico).

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo con poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, per tutto il periodo di vincolo decennale, sulla società anche in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di sostegno.

L'insediamento si conclude con l'attuazione del PAS e conseguente presentazione di una domanda di pagamento di saldo, entro 36 mesi dalla data di ammissione al sostegno.

Il termine di 36 mesi per la corretta e completa attuazione del PAS è perentorio e non prorogabile.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno:

1. il giovane agricoltore deve insediarsi per la prima volta in qualità di capo azienda in un'impresa agricola ed esercitare il controllo efficace e a lungo termine dell'impresa (sia persona fisica o giuridica) da solo;

2. la domanda di sostegno deve essere presentata entro 24 mesi dalla data del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola;
3. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane deve avere età di almeno 18 anni e non superiore a 40 anni (ossia non deve aver compiuto 41 anni);
4. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS) di cui alle tabelle approvate con decreto del Dirigente n. 3542/2019:
 - a. limite minimo di 15.000 euro. Tale limite è ridotto a 12.000 euro per le imprese con sede legale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato al testo del PSR "Elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 reg. 1305/2013";
 - b. limite massimo di 200.000 euro.

Le dimensioni aziendali saranno verificate tramite le informazioni disponibili nella scheda di validazione del Fascicolo Aziendale sulla quale si basa la domanda di sostegno e nell'apposita sezione del PAS.

Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali è presunto se al momento della presentazione della domanda di sostegno il richiedente ha esercitato per almeno tre anni un'attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l'imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l'agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all'orientamento produttivo dell'azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale. Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di aiuto non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, deve conseguirle entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel PAS per lo sviluppo dell'attività agricola;
6. al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore deve presentare un PAS i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11 del PSR. L'attuazione del PAS deve iniziare entro 9 mesi e concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto;
7. entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
8. al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il giovane agricoltore si impegna a proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di capo azienda dell'impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
9. l'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a finanziamento. Per "frazionamento di aziende preesistenti" si intende il trasferimento all'azienda condotta dal giovane di una parte dei terreni appartenenti a una

o più aziende preesistenti, a prescindere dal titolo di conduzione di questi terreni (proprietà, affitto, ecc.), anche nel caso in cui l'azienda preesistente cessi la propria attività. In altre parole, nel caso di insediamento di giovani agricoltori alla conduzione di aziende preesistenti, i relativi terreni devono essere trasferiti integralmente, senza alcuna diminuzione, alla nuova azienda.

Non si configura - invece - il frazionamento di azienda preesistente nei seguenti casi:

- a) se il giovane si insedia in una nuova azienda e raggiunge già le dimensioni minime in termini di PS attraverso la fusione di due o più aziende nella nuova azienda. L'eventuale acquisizione di ulteriori terreni, anche derivanti da frazionamento di altre aziende, è in questo caso ininfluente e non pregiudica l'esito positivo dell'istruttoria;
- b) se il giovane si insedia in una nuova azienda e raggiunge già le dimensioni minime in termini di PS attraverso il subentro in una azienda preesistente. L'eventuale acquisizione di ulteriori terreni, anche derivanti da frazionamento di altre aziende, è ininfluente e non pregiudica l'esito positivo dell'istruttoria.
- c) se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni acquistati o affittati da soggetti che non sono titolari di partita IVA agricola (compresi gli enti pubblici), a condizione che i terreni non fossero precedentemente affittati ad altra azienda agricola, fatto salvo il caso di cui al punto e);
- d) se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni inculti e/o strutture aziendali in disuso da almeno 5 anni, acquistati o affittati da qualunque tipo di proprietario (anche titolare di partita IVA agricola);
- e) se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni affittati precedentemente ad altra azienda agricola, dopo la scadenza naturale del contratto di affitto precedente o la rescissione del medesimo contratto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203/1982;

Qualora ricorrono le casistiche c), d) ed e) i terreni acquisiti con tale modalità devono rappresentare almeno il 75% della superficie totale dell'azienda. Il restante 25% può derivare anche da frazionamento, a prescindere dalla Produzione Standard. In questo caso, infatti, è determinante, ai fini del rispetto del requisito, l'accorpamento di terreni e/o il recupero di inculti finalizzati alla creazione di una nuova azienda.

Criteri di selezione

| Criteri di selezione | Metodo di calcolo del punteggio | Punteggio |
|--|---|--|
| 1. Insediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età superiore a 58 anni | In proporzione a crescere dell'età del cedente: - da 58 anni a 65 anni = 3 punti - da 66 anni a 70 anni = 6 punti - oltre i 70 anni = 10 punti | Fino a 10 i punteggi sono cumulabili (ad esempio nel caso di accorpamento aziendale) |
| 2. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani) | In proporzione inversa al crescere dell'età al momento della presentazione della domanda di sostegno: - da 18 a 24 anni = 25 punti - da 25 a 28 anni = 20 punti - da 29 a 33 anni = 17 punti - da 34 a 38 anni = 15 punti - 39 anni e oltre = 12 punti | Fino a 25 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 3. numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo | 5 punti ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente a full time) creato, compreso il posto di lavoro del titolare. | Fino a 10 |
| 4. giovane che si insedia in un'azienda con sede in zona D | giovane che si insedia in un'azienda con sede legale in zona D. | 10 |

Sono escluse dal sostegno le domande che raggiungono un punteggio totale inferiore alla soglia minima **pari a 16 punti**.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del PAS a corredo della domanda di sostegno.

I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, l'ente istruttore procederà alla riduzione del sostegno spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del sostegno complessivamente ammesso con l'atto di ammissione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul sostegno complessivamente ammesso). Nel caso in cui il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (16 punti), l'operazione sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, l'operazione sarà esclusa dal finanziamento, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali importi già erogati.

In caso di punteggio assegnato per la creazione di nuovi posti di lavoro può essere variata la "tipologia di contratto" previsto, per es. da un posto pieno a 2 posti part-time al 50% o viceversa, a condizione che sia mantenuto il numero complessivo di posti di lavoro previsti.

A parità di punteggio prevarrà la domanda presentata dal beneficiario con minore età. Le domande ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Presentazione delle domande

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal PSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale o comunque dei terreni, mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso organismi pagatori diversi da AGEA.

A pena di irricevibilità le domande per lo sviluppo rurale, sia di sostegno che di pagamento,

devono essere predisposte e presentate (teoricamente “rilasciate”) tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN.

Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all’operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l’ora di presentazione della domanda stessa.

La domanda avrà quindi esclusivamente un protocollo di AGEA che ha valenza ai fini del presente atto.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/assistenza-tecnica-e-centri-servizio/sian-servizio-informativo-agricolo-nazionale/delega-azienda-libero-professionista.html>

In caso di problemi informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all’Help Desk Sian inviando mail all’indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi strutturali.supporto.l4@it.ey.com, strutturali_supporto@sin.it, psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli relativi all’apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psrliguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>.

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l’incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l’assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all’inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L’apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, non vale ai fini della data di presentazione della stessa, non attribuisce alcuna priorità nell’ordine di presentazione e non costituisce impegno per la Regione Liguria. Verranno prese in considerazione ed analizzate unicamente le segnalazioni pervenute secondo le indicazioni sopra richiamate, nei termini di apertura del bando.

La domanda per essere esaminata dovrà pertanto essere presentata (teoricamente rilasciata) con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall’Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti

malfunzionamenti informatici; la domanda sarà quindi avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

Domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere provvista di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa.

In particolare, alla domanda di sostegno deve essere sempre allegato, sia in formato pdf sottoscritto dal richiedente, che in formato excel, il PAS, redatto tramite i file disponibili nella pagina dedicata al presente bando disponibile sul sito www.agriligurianet.it.

Nel caso di mancata allegazione alla domanda di sostegno del PAS in formato pdf, sottoscritto dal richiedente, ed in formato excel, ovvero nel caso in cui l'istruttoria necessiti di integrazioni o chiarimenti, verrà assegnato un termine perentorio di 15 giorni non prorogabile per fornire la documentazione richiesta e/o i necessari chiarimenti o integrazioni; la mancata o non esaustiva risposta da parte del richiedente nel termine fissato, comporta l'inammissibilità totale o parziale della domanda di sostegno, con conclusione negativa o parzialmente negativa del procedimento motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria.

Ammissione al sostegno

Per ciascuna sottofase verrà pubblicata la relativa graduatoria con le domande pervenute nei termini di apertura della stessa, istruite e risultate ammissibili.

Le domande ammissibili saranno finanziate sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà erogato un solo premio di insediamento.

Importo del premio

Il premio è determinato con un importo base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione:

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia;
- dell'impegno organizzativo ed economico dovuto all'insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il premio è pertanto determinato nel modo seguente:

- importo base = € 18.000,00;
- maggiorazione per disagio socio-economico pari a:
 - € 4.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede legale in un comune di seconda fascia;
 - € 6.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede legale in un comune di terza fascia;
 - € 8.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede legale in un comune di quarta fascia.

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede legale in un comune di prima fascia.

I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori € 8.000,00 nel caso in cui valga una delle due seguenti condizioni:

1. insediamenti in aziende precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al primo grado;
2. insediamenti in aziende costituite per almeno il 50% da terreni incolti da almeno 5 anni (ossia coltivati prima di tale periodo) rispetto alla SAU iniziale; il giovane che si insedia si impegna a recuperare a coltura i terreni incolti entro la conclusione del piano aziendale di sviluppo.

Per quanto concerne la maggiorazione del premio di cui sopra si intendono incolti i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- terreni classificati negli ultimi 5 anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti oppure terreni che, pur non essendo stati nei 5 anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato nel documento "Elenco comuni aree rurali e fasce premio misura 6" allegato al testo del PSR e disponibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/zonizzazione.html>

Il premio viene erogato, su richiesta del beneficiario, tramite la presentazione delle domande di pagamento di acconto e saldo.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del premio e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di un atto di ammissione valido.

Le domande di pagamento devono riguardare la richiesta di pagamento:

- di un acconto, pari al 50% del premio, da presentarsi dopo l'avvio dell'attività (inteso come insediamento avvenuto ed ammesso al sostegno), ed entro e non oltre il termine perentorio del **22 settembre 2025**; la mancata presentazione della domanda di pagamento di acconto entro il termine sopra indicato ha quale conseguenza la decadenza di diritto dal beneficio concesso.

- di un saldo, pari al 50% del premio da presentarsi entro il termine perentorio di 36 mesi dalla data di adozione dell'atto di ammissione a sostegno. La mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo entro il termine sopra indicato ha quale conseguenza la decadenza di diritto dal beneficio concesso.

La liquidazione della domanda di pagamento di saldo è subordinata alla corretta e completa attuazione del PAS in tutte le sue parti; la domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla "Relazione per la valutazione dell'attuazione del PAS del giovane agricoltore", che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, utilizzando il modello scaricabile nella pagina dedicata al bando sul sito www.agriligurianet.it.

Nel caso di mancata allegazione alla domanda di pagamento di saldo della “Relazione” per la valutazione dell’attuazione del piano aziendale di sviluppo - giovane agricoltore, ovvero nel caso in cui l’istruttoria necessiti di integrazioni o chiarimenti, verrà assegnato un **termine perentorio di 15 giorni non prorogabile** per fornire la documentazione richiesta e/o i necessari chiarimenti o integrazioni. La mancata o non esaustiva risposta da parte del beneficiario nel termine fissato, comporta l’inammissibilità dell’intera domanda di pagamento, con conclusione negativa del procedimento motivata dall’incompletezza della documentazione indispensabile all’istruttoria, con decadenza di diritto dal sostegno e revoca, con conseguente recupero, del contributo già erogato.

Impegni e obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento.

La mancata presentazione delle domande di pagamento nei termini previsti dal presente bando e dall’atto di ammissione a finanziamento determina la decadenza dal sostegno e il recupero di eventuali somme già percepite, fatte salve le cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti europei).

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettate le condizioni di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi come di seguito definiti:

- Impegni previsti da programma di sviluppo rurale;
- Altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione, dello Stato, ovvero previsti dal PSR, nonché altri requisiti e norme obbligatori.

Il richiedente è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del sostegno, a:

- consentire l’accesso in azienda da parte delle persone incaricate dei controlli nell’ambito del PSR;
- mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione necessaria a svolgere l’attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi;
- proseguire l’attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di ammissione al sostegno, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell’impresa agricola, così come disciplinato al punto 8) del paragrafo “Condizioni di ammissibilità”.

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell’art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto. Ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 640/2014, i casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni

lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di “Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali” sul portale SIAN.

L’ accertamento delle cause di forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell’art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GDPR) viene fornita l’informatica sul trattamento dei dati personali di cui all’allegato 2 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; la compilazione della domanda di sostegno costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto “Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell’ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020”.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di Sviluppo Rurale della Regione Liguria e le relative norme attuative.



REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA
ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “*categorie particolari di dati personali*”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataproocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell’assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell’ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-890

| Compito | Completato da | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Approvazione Amministratore proponente | Alessandro PIANA | | 03/09/2024 14:00 |
| * Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Federico MARENCO | | 03/09/2024 12:36 |
| * Approvazione Legittimità | Monica BARATTA | | 03/09/2024 12:32 |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Riccardo JANNONE | | 03/09/2024 12:22 |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Nicola VENTURINI | | 03/09/2024 10:50 |

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria dal sostituto del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini